

TABELLA APPLICATIVA IRPEF 2020

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA (TUIR art. 11)				
IMPONIBILE MENSILE		%	IMPOSTA MENSILE	
SCAGLIONE	PROGRESSIVO		SCAGLIONE	PROGRESSIVO
1.250,00	1.250,00	23	287,50	287,50
1.083,34	2.333,34	27	292,50	580,00
2.250,00	4.583,34	38	855,00	1.435,00
1.666,67	6.250,00	41	683,34	2.118,34
OLTRE		43		
IMPONIBILE ANNUALE		%	IMPOSTA ANNUALE	
SCAGLIONE	PROGRESSIVO		SCAGLIONE	PROGRESSIVO
15.000,00	15.000,00	23	3.450,00	3.450,00
13.000,00	28.000,00	27	3.510,00	6.960,00
27.000,00	55.000,00	38	10.260,00	17.220,00
20.000,00	75.000,00	41	8.200,00	25.420,00
OLTRE		43		

BONUS FISCALE (TUIR art. 13 comma 1 - bis)	
FINO AL 30.6.2020	
REDDITO (R)	CREDITO (CR)
R ≤ 24.600 N.B. Se irpef lorda > detrazioni per reddito da lavoro dipendente	CR = 480
24.600 < R < 26.600	CR = 480 x $\frac{26.600 - R}{2.000}$

Note Applicative

- Il credito deve essere rapportato a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al lordo dei benefici fiscali.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (DL 3/2020 art. 1)	
DAL 1.7 AL 31.12.2020	
REDDITO (R)	CREDITO (CR)
R ≤ 28.000	CR = 600

Note Applicative

- Il credito deve essere rapportato a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al lordo dei benefici fiscali.

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE (DL 3/2020 art. 2)		
DAL 1.7 AL 31.12.2020		
REDDITO (R)	COEFFICIENTE (C)	DETRAZIONE
28.000 < R ≤ 35.000	$C = \frac{35.000 - R}{7.000}$	480 + 120 x C
35.000 < R ≤ 40.000	$C = \frac{40.000 - R}{5.000}$	480 x C

Note Applicative

- Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- Le detrazioni competono anche ai non residenti.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al lordo dei benefici fiscali.

DETRAZIONI PER REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (TUIR art. 13 comma 1 e 2)		
REDDITO (R)	COEFFICIENTE (C)	DETRAZIONE
R < 8.000		1.880, con un minimo di 690 per i rapporti a tempo indeterminato e 1.380 per quelli a termine
8.000 < R ≤ 28.000	$C = \frac{28.000 - R}{20.000}$	978 + 902 x C
28.000 < R < 55.000	$C = \frac{55.000 - R}{27.000}$	978 x C

Note Applicative

- Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- Le detrazioni competono anche ai non residenti.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al netto dei benefici fiscali.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (TUIR art. 12)

	COEFFICIENTE (C)	IMPORTO
FIGLI	$C = \frac{80.000 - (R) + 15.000 \text{ per n}^\circ \text{ figli}}{80.000 + 15.000 \text{ per n}^\circ \text{ figli}}$	950 x (C) per n° figli
ALTRI FAMILIARI	$C = \frac{80.000 - (R)}{80.000}$	750 x (C)

Note Applicative

1. Le detrazioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate, a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
2. Le detrazioni per i figli sono aumentate cumulativamente di: euro 270 per ogni figlio fino a tre anni; euro 400 se portatore di handicap grave; euro 200 per ogni figlio se in numero è > 3.
3. Le detrazioni per i figli competono nella misura del 50% per ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato, ovvero, previo accordo, al genitore che possiede reddito maggiore.
 In caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo.
 In caso di separazione legale la detrazione spetta al genitore affidatario, salvo diverso accordo.
 Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non si è coniugato, ovvero sia legalmente separato, per il primo figlio si applicano le detrazioni del coniuge a carico, qualora più favorevoli.
4. Limite di reddito per essere considerati a carico:
 - figli fino a 24 anni compiuti se non possiedono redditi propri superiori ad euro 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili
 - figli oltre 24 anni e altri familiari se non possiedono redditi propri superiori ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili
5. Se il coefficiente (C) è ≤ 0 non spetta alcuna detrazione;
 Se il coefficiente (C) è ≥ 1 non spetta alcuna detrazione;
 Se il coefficiente (C) è compreso tra 0 e 1 per il calcolo delle detrazioni si considerano le prime quattro cifre decimali.
6. Se il numero di figli è ≥ 4 spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200.
7. In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al netto dei benefici fiscali.